

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



**ORIGINALE**

**25224/2015**  
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Pagamento  
dell'intero  
importo  
precettato  
tranne le  
spese di  
notifica del  
precetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
  - Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere - R.G.N. 29267/2014
  - Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere - Cron. 25224
  - Dott. LINA RUBINO - Consigliere - Rep. C.I.
  - Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere - Ud. 20/10/2015
- PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 29267-2014 proposto da:

CICIARELLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 98/G, presso lo studio  
dell'avvocato GUIDO GUIDI BUFFARINI, che lo  
rappresenta e difende giusta procura speciale a  
margine del ricorso;

- ricorrente -

**contro**

ZURITEL SPA, in persona del suo procuratore speciale,  
dott. FABIO CASAGRANDE, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio

2015

2019

dell'avvocato GIANLUCA FONSI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 17153/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/08/2014, R.G.N. 56210/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l'Avvocato GUIDO GUIDI BUFFARINI;

udito l'Avvocato GIANLUCA FONSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l'accoglimento dei motivi 1 e 2 del ricorso.

## Svolgimento del processo

§ 1. – Con la sentenza n. 17153 del 19 agosto 2014 il tribunale di Roma, adito in sede di appello, confermò la sentenza - n. 12705/2012 - con cui il giudice di pace di Roma aveva accolto l'opposizione dispiegata ai sensi dell'art. 615, co. 2, cod. proc. civ. dalla Zuritel S.p.A. (debitrice eseguita) avverso l'esecuzione in suo danno intrapresa da Alessandro Ciciarelli (creditore precedente).

Quest'ultimo propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resiste, con tempestivo controricorso, la Zuritel S.p.A.; e, per la pubblica udienza del 20.10.15, entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

## Motivi della decisione

§ 2. – Il ricorrente sviluppa tre motivi:

- con il primo, *sub specie* di "violazione o falsa applicazione degli articoli 88, 91 comma 2, 92, 482 e 615 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in tema di azione esecutiva, liquidazione delle spese e soccombenza", denuncia l'illegittimità della dichiarazione di soccombenza nei suoi confronti pronunciata nel giudizio di opposizione, in presenza di un accertato adempimento tardivo e parziale del debitore esecutato opponente;

- con il secondo, quale asserita "violazione o falsa applicazione degli articoli 88, 91 comma 2, 92, 494 e 615 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in tema di pagamento successivo al pignoramento e liquidazione delle spese", sostiene che non possa essere considerato soccombente il creditore che, ricevuto un parziale pagamento, agisca per ottenere le spese della procedura esecutiva e dell'opposizione in sede di merito;

- con il terzo, rubricato "violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 c.c. e 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in tema di difetto di motivazione", assume la non ravvisabilità nella propria condotta di qualsivoglia abuso processuale o inosservanza del principio di buona fede.

§ 3. – Dal canto sua, la controricorrente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, co. 1, n. 3, cod.

proc. civ., per la lacunosa esposizione dei fatti, come pure per la manifesta erroneità dell'invocazione del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. in un testo non più vigente, né applicabile *ratione temporis*; successivamente, premessa un'ampia ricostruzione dei fatti, argomenta per l'estinzione del credito fin da prima dell'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi e comunque per il carattere speculativo dell'introduzione del giudizio di merito dopo la fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, fase alla quale era infine – mancata la sospensione invocata dalla debitrice – seguita l'assegnazione di altre somme al creditore precedente; ed infine condivide la valutazione di contrarietà al principio di buona fede – e la qualificazione di abuso del processo – dell'avvio dell'esecuzione per un residuo credito a dir poco esiguo.

§ 4. – I tre motivi, congiuntamente esaminati e in disparte i profili di inammissibilità, sono infondati.

§ 4.1. È oggetto di accertamento in fatto (v. piè di pag. 2 e inizio di pag. 3 della qui gravata sentenza) non attinto da valida censura – a tanto avendo avuto l'onere, non soddisfatto, di provvedere il ricorrente solo in ricorso e non valendo (per consolidata giurisprudenza) alcuna successiva integrazione o modifica delle risultanze di questo – che:

- il pignoramento presso terzi è stato dal Ciciarelli intrapreso quando non era ancora stata pagata la somma precettata,

- il medesimo pignoramento è stato dal Ciciarelli iscritto a ruolo in data 9.11.09, successivamente all'invio – ed incasso – di un assegno circolare per un importo pari alla somma precettata, di € 4.853,20 e quando cioè il credito risultava insoddisfatto per soli € 8,58;

- il pignoramento era proseguito con ordinanza di assegnazione del 13.10.10, con la quale il giudice dell'esecuzione aveva anche liquidato le spese del processo esecutivo, ma con reiezione dell'istanza di sospensione dell'opponente assicuratrice e fissazione di termine per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione;

- quest'ultimo era stato introdotto appunto dal Ciciarelli dopo l'integrale soddisfacimento del credito in forza dell'ordinanza di assegnazione.

§ 4.2. La *ratio decidendi* della qui gravata sentenza sta nella contrarietà a buona fede, fino a configurare un abuso del processo,



dell'avvio di un'azione esecutiva per il recupero di una somma modesta, in quanto presupposta pari ad € 8,58, o comunque "che definire esigua è a dir poco un eufemismo".

Tale *ratio decidendi* è, nel suo complesso e comunque in riferimento alle peculiarità della fattispecie, pienamente condivisa: e tanto alla stregua del principio già affermato da questa Corte, con sentenza 3 marzo 2015, n. 2015, a mente del quale "l'interesse a proporre l'azione esecutiva, quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non può ricevere tutela giuridica se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso".

La fattispecie decisa in quel frangente è sostanzialmente analoga a quella oggi in esame: nella quale ultima un processo esecutivo è stato proseguito ed una causa di opposizione instaurata nel merito solo per il recupero delle spese di notifica del precetto e quindi per € 8,58 a fronte dell'originario precettato di € 4.853,20, risultando - alla stregua dell'accertamento della qui gravata sentenza - in altro modo soddisfatta ogni altra pretesa del creditore.

§ 4.3. Ora, è ben vero che è in astratto incoercibile il diritto del creditore al pieno e completo soddisfacimento della sua ragione creditoria e quindi al pagamento anche delle spese inerenti all'esecuzione (o ad essa prodromiche, come quelle di notifica del precetto), il che implica la necessaria integralità del pagamento con quella di estinzione anche di ogni accessorio.

E tuttavia la stessa giurisprudenza richiamata dall'odierno ricorrente esige che il creditore adduca specifiche circostanze che consiglino di non invitare prima il debitore a pagare spontaneamente l'importo dovuto, tanto da giustificare la declaratoria di non spettanza delle spese ulteriori, in applicazione analogica degli artt. 88 e 92 co. 2 cod. proc. civ. (Cass., ord. 23 dicembre 2008, n. 30300).

E tale conclusione vale a maggior ragione:

- in presenza di un adempimento praticamente totale,

- in tempi sostanzialmente coincidenti con il normale sviluppo delle fasi preparatorie ed iniziali della procedura esecutiva,  
- se è stata pretermessa una quota modestissima del dovuto,  
- se tale limitazione del pagamento (perfino astrattamente compatibile con una non immediata o diretta percepibilità della stessa sussistenza di un residuo e della sua quantificazione) non possa ritenersi pretestuosa o arbitraria,

sicché sussiste, in un equo contemperamento dei contrapposti interessi (meglio esplicitati nella richiamata Cass. 4228/15, alla cui motivazione può qui bastare un integrale rinvio, per l'integrale condivisione che di essa va qui manifestata), un onere del creditore di sollecitare, prima di procedere o proseguire in via esecutiva, il debitore ad un adempimento spontaneo del modestissimo residuo: inadempito il quale, procedere o proseguire in via esecutiva è contrario a buona fede o comunque non risponde ad un interesse giuridicamente tutelabile nell'attuale contesto.

§ 5. - Corretto è pure il richiamo, nella qui gravata sentenza, all'abuso del processo, già applicato anche al processo esecutivo (Cass. 9 aprile 2013, n. 8576) ed inteso nel senso di utilizzazione del processo medesime per finalità non solo diverse, ma in alcuni casi perfino pregiudizievoli all'interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto (v., in tal senso, Cass. Sez. Un., ord. 22 luglio 2014, n. 16628).

A tale istituto, sia o meno esso ridotto ad una sintesi descrittiva anziché a principio generale dell'ordinamento, deve riconoscersi quanto meno la conseguenza dell'eliminazione delle conseguenze dell'uso distorto del processo, mercé il ripristino o il conseguimento della situazione processuale e sostanziale che si sarebbe avuta se quella distorsione non avesse avuto luogo.

E tanto comporta allora il non riconoscimento di alcun diritto alle modestissime spese per il solo recupero delle quali l'azione esecutiva e quella di merito cognitiva sono state proseguite e portate a compimento.

§ 6. - In conclusione, il ricorso va rigettato e il soccombente ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità; e trova, infine, applicazione l'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza

della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto - senza possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del co. 1-*bis* del detto art. 13

**P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna Alessandro Ciciarelli al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Zuritel spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 20 ottobre 2015.


L'Estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo CATTISTIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 15 DIC 2015  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo CATTISTIA

